



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il personale della scuola

Prot. n. 2100
D.G. per il personale della scuola
Uff. III

Roma 28 novembre 2005

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

ALLA DIREZIONE GENERALE
PER I SISTEMI INFORMATIVI
SEDE

e, p.c. AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DIPARTIMENTO LIBERTÀ PUBBLICHE E SANITÀ
(all'attenzione del dott. Claudio Filippi)
Piazza Montecitorio 121
ROMA

Oggetto: pubblicazione dati sensibili nelle graduatorie permanenti, di circolo e di istituto.

Si fa riferimento alla pubblicazione da alcuni siti internet, gestiti da singoli C.S.A. o istituzioni scolastiche, di graduatorie permanenti o di circolo e di istituto per il reclutamento di personale docente ed A.T.A. contenenti l'indicazione di dati "sensibili" strettamente personali.

Com'è noto in base alla normativa di cui al D.P.R. 20/12/2000 n. 445, peraltro esplicitamente richiamata nei modelli di domanda di partecipazione alla procedura di cui trattasi, i dati richiesti al candidato, sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 del citato D.P.R. solo in quanto strettamente funzionali all'espletamento della procedura stessa ed assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. Ovviamente i dati forniti dal Sistema Informativo, per i necessari adempimenti legati alle valutazioni dei punteggi, all'attribuzione delle preferenze, precedenza e delle riserve nonché alla reperibilità dei candidati sono forniti in forma completa per tutte le



necessità connesse all'attribuzione della posizione nella graduatoria e alla necessaria individuazione del destinatario delle supplenze.

Tuttavia in base alle norme di legge citate e alle indicazioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali, nelle graduatorie provvisorie e definitive i cosiddetti dati sensibili, utilizzati in via riservata ai fini procedurali, devono essere omessi, o opportunamente codificati.

Pertanto non è consentita la pubblicazione accanto ai dati strettamente necessari all'individuazione del candidato (nome, cognome, punteggio, posizione in graduatoria), di ulteriori dati, come, ad esempio, domicilio, recapito telefonico, tipo di invalidità etc..

Non è, inoltre, consentita l'utilizzazione, nell'ambito di atti e documenti destinati alla diffusione (così come definita dall'art. 4, comma 1, lett. m) del Codice) di sigle, codici o acronimi tali da rendere nota l'esistenza di patologie riferite agli interessati.

Attesa la delicatezza della materia e le inevitabili conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza delle disposizioni di cui trattasi, si pregano le SS.LL. di voler dare la necessaria diffusione alla presente nota a tutti i C.S.A. e alle istituzioni scolastiche della regione sottolineando la necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella normativa vigente e sollecitando, ove necessario, la rettifica tempestiva delle indicazioni non conformi contenute nelle graduatorie già pubblicate.

IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE COSENTINO
F.TO COSENTINO